

Legge n. 83-629 del 12 luglio 1983
Legge recante normativa sulle attività di sicurezza private

Pubblicazione legge iniziale: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 13 luglio 1983

Versione aggiornata al 7 marzo 2007

Modificata con legge n.2003-239 del 18 marzo 2003
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese 19 marzo 2003)
Modificata con legge n.2006-64 del 23 gennaio 2006
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese del 24 gennaio 2006)
Modificata con legge n.2007-297 del 3 marzo 2007
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese del 7 marzo 2007)

Titolo I: Attività private di sorveglianza e vigilanza, trasporto valori e protezione fisica di persone

Titolo I: Attività private di sorveglianza e vigilanza, trasporto valori e protezione fisica di persone

Articolo 1

*Modificato con legge n.2005-516 del 20 maggio 2005 art.22
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 21 maggio 2005)*

Sono soggette alle disposizioni del presente titolo, laddove non esercitate da un servizio amministrativo pubblico, le attività che consistono:

1° Nel fornire servizi aventi per scopo la sorveglianza umana o la sorveglianza attraverso sistemi elettronici di sicurezza o la vigilanza di beni mobili o immobili nonché la sicurezza delle persone che si trovano all'interno di detti immobili;

2° Nel trasportare e sorvegliare, sino all'effettiva consegna, i gioielli del valore di almeno 100.000 euro, denaro, tranne per gli impiegati delle Poste o di istituti di credito autorizzati dal datore di lavoro, quando l'importo è inferiore a 5335 euro, e metalli preziosi, nonché nel garantire la gestione dei valori trasportati;

3° Nel proteggere l'incolumità fisica delle persone.

Sono autorizzate ad esercitare a titolo professionale, per loro conto o per conto terzi, le attività elencate ai punti da 1 a 3:

- a) Le persone fisiche o giuridiche iscritte al Registro del Commercio e delle Società;
- b) Le persone fisiche o giuridiche non iscritte al Registro del Commercio e delle Società che si trovano in un altro Stato membro della Comunità europea o un altro degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, che esercitano una o più di tali attività.

Articolo 2

*Modificato con legge n.2003-239 del 18 marzo 2003 art.94, 103, 105
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

Nella denominazione di una persona giuridica che eserciti per conto terzi un'attività di cui all'articolo 1, deve essere chiaro che si tratta di un

soggetto di diritto privato per evitare qualsiasi confusione con un servizio pubblico, in particolare un servizio di polizia.

L'esercizio di un'attività di cui ai punti 1° e 2° dell'articolo 1 esclude qualsivoglia altra prestazione di servizi non legati alla sicurezza o al trasporto di denaro, gioielli o materiali preziosi.

L'esercizio dell'attività di cui al punto 3° dell'articolo 1 esclude qualsivoglia altra attività.

Articolo 3

*Modificato con legge n.2003-239 del 18 marzo 2003 art.94, 103, 105
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

Gli agenti che esercitano un'attività di cui al punto 1° dell'articolo 1 possono esercitare le loro funzioni solo all'interno degli edifici o entro i luoghi posti sotto la loro vigilanza.

A titolo eccezionale possono essere autorizzati, dal prefetto di Dipartimento o, a Parigi, dal prefetto di polizia, ad esercitare sulla pubblica via compiti di sorveglianza, anche itineranti, contro furti, danneggiamenti ed effrazioni contro i beni posti sotto la loro vigilanza.

Articolo 3-1

*Modificata con legge n.2003-239 del 18 marzo 2003 art.96 I, II, 103, 105
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

Le persone fisiche che esercitano l'attività di cui all'articolo 1 possono procedere all'ispezione visiva dei bagagli a mano e, previo assenso del proprietario, alla loro perquisizione.

Le persone fisiche che esercitano l'attività di cui al punto 1° dell'articolo 1, specificamente abilitate a tal fine e autorizzate dal prefetto di Dipartimento o, a Parigi, dal prefetto di polizia, alle condizioni previste per decreto del Consiglio di Stato e in caso di circostanze particolari dovute alla presenza di minacce gravi per la pubblica sicurezza, possono procedere, previo espresso assenso delle persone, a controlli manuali di sicurezza sulle persone stesse. In questo caso, i controlli devono essere fatti da una persona dello stesso sesso di chi vi è sottoposto. Tali circostanze particolari sono indicate in un'ordinanza prefettizia che ne stabilisce durata, luoghi o

categorie di luoghi nei quali è possibile effettuare tali controlli. L'ordinanza è comunicata al procuratore della Repubblica.

Articolo 3-2

*Modificato con legge n.2004-204 del 9 marzo 2004 art. 206
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 10 marzo 2004)*

Per l'accesso alle strutture all'interno delle quali è organizzata una manifestazione sportiva, ricreativa o culturale con più di 1500 spettatori, le persone fisiche che esercitano l'attività di cui al punto 1° dell'articolo 1, autorizzate dal prefetto alle condizioni previste per decreto del Consiglio di Stato, nonché i membri del servizio d'ordine previsto dall'organizzatore per la sicurezza della manifestazione sportiva, ricreativa o culturale in applicazione del disposto dell'articolo 23 della legge di orientamento e programmazione in materia di sicurezza n.95-73 del 21 gennaio 1995, titolari di una qualifica riconosciuta dallo Stato e autorizzati dal prefetto, possono procedere, sotto il controllo di un funzionario di polizia giudiziaria e previo espresso assenso delle persone, a controlli manuali di sicurezza sulle persone stesse. In questo caso i controlli devono essere effettuati da una persona dello stesso sesso di chi vi è sottoposto.

Dette persone, al pari degli agenti di polizia municipale preposti alla sicurezza della manifestazione per ordine del sindaco, possono procedere all'ispezione visiva dei bagagli a mano e, previo assenso del proprietario, alla loro perquisizione.

A Parigi i poteri conferiti al prefetto dal presente articolo sono esercitati dal prefetto di polizia.

Articolo 4

*Modificato con legge n.2003-239 del 18 marzo 2003 art. 94, 103, 105
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

E' fatto divieto alle persone che esercitano un'attività di cui all'articolo 1 nonché ai loro agenti di intervenire, in qualunque momento e in qualsiasi forma, nello svolgimento di un conflitto di lavoro o in eventi che vi siano collegati. E' loro fatto divieto anche di esercitare un controllo sulle persone in merito alle loro opinioni politiche, filosofiche, religiose o all'appartenenza sindacale.

Articolo 5

*Modificato con legge n.2006-64 del 23 gennaio 2006 art. 25 1°
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 24 gennaio 2006)*

Nessuno può esercitare a titolo individuale un'attività di cui all'art.1, né dirigere o gestire una persona giuridica che eserciti tale attività, se non è titolare di una licenza rilasciata secondo modalità definite per decreto del Consiglio di Stato.

Detta licenza è rilasciata alle persone che soddisfano le seguenti condizioni:

1° Essere cittadino francese ovvero cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o di uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo;

2° Non aver riportato condanne penali iscritte nel certificato n. 2 del casellario giudiziale o, per i cittadini stranieri, in un documento equivalente, per ragioni incompatibili con l'esercizio delle funzioni;

3° Non essere stato oggetto di un provvedimento di espulsione non abrogato o di divieto di ingresso in territorio francese non interamente scontato;

4° Non essere stato oggetto di una decisione, presa sulla base delle disposizioni del capitolo V del titolo II del libro VI del Codice di commercio ovvero presa in conformità con i testi precedenti a tale codice, e non essere stato oggetto di una decisione di natura equivalente in un altro Stato membro della Comunità europea o un altro Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo;

5 ° (Abrogato)

6° Non esercitare una delle attività, elencate per decreto del Consiglio di Stato, incompatibili per natura con quelle indicate all'articolo 1;

7° Non esercitare l'attività di agente investigativo privato;

8° Dimostrare una competenza professionale alle condizioni definite per decreto del Consiglio di Stato laddove queste persone esercitino effettivamente le attività di cui all'articolo 1.

La licenza non può essere rilasciata qualora l'indagine amministrativa, che abbia eventualmente richiesto la consultazione di dati personali gestiti dai servizi di polizia e di gendarmeria nazionali sulla base dell'articolo 26 della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 in materia di informatica, archivi e

libertà, ad eccezione degli archivi di identificazione, abbia dimostrato che il comportamento della persona o i suoi atti sono contrari all'onore, alla probità e alla morale, ovvero di natura tale da recare pregiudizio alla sicurezza delle persone o dei beni, alla sicurezza pubblica o dello Stato e quindi incompatibili con l'esercizio delle succitate funzioni.

La licenza può essere revocata laddove il titolare non soddisfi più una delle condizioni previste al presente articolo. Può essere immediatamente sospesa in casi di urgenza o di necessità di ordine pubblico.

Articolo 6

*Modificato con legge n.2007-297 del 3 marzo 2007 art.75
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese n. 56 del 7 marzo 2007)*

“Art. 6. – Nessuno può essere impiegato o assegnato alla partecipazione ad un'attività di cui all'articolo 1:

“1° Se ha riportato condanne penali iscritte nel certificato n. 2 del casellario giudiziale o, per i cittadini stranieri, in un documento equivalente, per ragioni incompatibili con l'esercizio delle funzioni;

“2° Se l'indagine amministrativa, che abbia eventualmente richiesto la consultazione di dati personali gestiti dai servizi di polizia e di gendarmeria nazionali sulla base dell'articolo 26 della legge n.78-17 del 6 gennaio 1978 in materia di informatica, archivi e libertà, ad eccezione degli archivi di identificazione, ha dimostrato che il comportamento della persona o i suoi atti sono contrari all'onore, alla probità e alla morale, ovvero di natura tale da recare pregiudizio alla sicurezza delle persone o dei beni, alla sicurezza pubblica o dello Stato e quindi incompatibili con l'esercizio delle succitate funzioni;

“3° Se è stato oggetto di un provvedimento di espulsione non abrogato o di divieto di ingresso in territorio francese non interamente scontato;

“4° Se non dimostra una competenza professionale secondo modalità definite per decreto del Consiglio di Stato.

“Il rispetto di dette condizioni è attestato dal possesso di una tessera professionale rilasciata secondo modalità definite per decreto del Consiglio di Stato.

“La tessera professionale può essere revocata qualora il titolare non soddisfi più una delle condizioni prevista ai punti 1°, 2° e 3°”;

Articolo 6-1

*Modificato con legge n.2007-297 del 3 marzo 2007 art.75
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese n. 56 del 7 marzo 2007)*

“Art.6-1. – I.- L’accesso alla formazione per acquisire la competenza professionale è soggetto al rilascio di un’autorizzazione preventiva, sulla base delle condizioni stabilite ai punti 1° , 2° e 3° dell’articolo 6.

“II. – In deroga all’articolo 6, viene rilasciata un’autorizzazione provvisoria a partecipare ad un’attività di cui all’articolo 1 alla persona non titolare della tessera professionale, su sua richiesta, sulla base delle condizioni stabilite ai punti 1° , 2° e 3° dell’articolo 6.

“Tutte le persone fisiche o giuridiche che esercitino un’attività di cui all’articolo 1 che abbiano stipulato un contratto di lavoro con una persona titolare di detta autorizzazione, devono garantirle immediatamente una formazione al fine di fornirle la competenza professionale. La persona titolare dell’autorizzazione provvisoria succitata non può essere destinata ad un incarico equivalente ad una delle attività di cui all’articolo 1.

“Il periodo di prova del dipendente è prorogato per una durata corrispondente al periodo di formazione di cui al comma precedente, con un limite massimo di un mese, salvo stipula di contratto di categoria o accordo collettivo”.

Articolo 6-2

*Introdotta con legge n.2003-239 del 18 marzo 2003 art.9
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)
Modificato con legge n.2007-297 del 3 marzo 2007 art.75
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese n.56 del 7 marzo 2007)*

Con riserva delle disposizioni transitorie stabilite con il decreto del consiglio di Stato previsto al punto 4° dell’articolo 6, il contratto di lavoro del dipendente che non soddisfa più le condizioni previste ai punti da 1° a 3° di questo articolo è rescisso a tutti gli effetti.

La rescissione conferisce il diritto al versamento, da parte del datore di lavoro, dell’indennità legale di licenziamento alle condizioni previste all’articolo L.122-9 del Codice del lavoro, salvo disposizioni contrattuali più favorevoli.

Il dipendente ha altresì diritto al reddito sostitutivo alle condizioni previste all’articolo L.351-1 di detto codice.

Articolo 7

*Modificato con legge n.2003-239 del 18 marzo 2003 art.94, 103, 105
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

L'esercizio di un'attività di cui all'articolo 1 è subordinata ad un'autorizzazione distinta per la sede principale e per ogni sede secondaria.

I. – Qualora l'attività sia esercitata da una persona fisica di cui al punto a dell'articolo 1, la richiesta di autorizzazione viene presentata al prefetto del Dipartimento nel quale questa persona è iscritta al Registro del Commercio e delle Società oppure, a Parigi, al prefetto di polizia. Qualora l'attività sia esercitata da una persona giuridica di cui al punto a dell'articolo 1, la richiesta è presentata dal dirigente legittimato ad impiegare tale persona e depositata presso il prefetto del Dipartimento nel quale questa ha la sua sede principale o secondaria, oppure, a Parigi, presso il prefetto di polizia.

Nella richiesta va specificato il numero di iscrizione al Registro del Commercio e delle Società. Per le persone fisiche, va specificato l'indirizzo. Per le persone giuridiche, nella richiesta vanno indicati la denominazione, l'indirizzo della sede sociale e, se sono distinte, della sede principale e di quella secondaria, lo statuto, l'elenco nominativo dei fondatori, degli amministratori, dei direttori o gestori e dei dipendenti, nonché la ripartizione del capitale sociale e le quote di partecipazione finanziaria detenute in altre società.

II. – Qualora l'attività sia esercitata da una persona di cui al punto b dell'articolo 1, la richiesta di autorizzazione va depositata presso il prefetto di polizia.

Per le persone fisiche, nella richiesta va specificato l'indirizzo. Per le persone giuridiche, nella richiesta vanno specificati la denominazione, l'indirizzo della sede sociale e, se sono distinte, della sede principale e di quella secondaria, lo statuto, l'elenco nominativo dei fondatori, degli amministratori, dei direttori o gestori e dei dipendenti, nonché la ripartizione del capitale sociale e le quote di partecipazione finanziaria detenute in altre società. La richiesta è eventualmente corredata dall'autorizzazione di esercizio rilasciata dallo Stato membro della Comunità europea o dallo Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo nel quale la persona è stabilita.

III. – L'autorizzazione viene rifiutata qualora l'esercizio di un'attività di cui all'articolo 1 da parte della persona interessata è di tale da causare turbative all'ordine pubblico.

IV. – Qualsiasi variazione, cancellazione o aggiunta ad una delle informazioni di cui ai punti I e II e qualsiasi modifica sostanziale della ripartizione del capitale della persona giuridica vanno comunicati entro un mese al prefetto ovvero, a Parigi, al prefetto di polizia.

Articolo 8

*Modificato con legge n.2003-239 del 18 marzo 2003 art. 103, 105
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

L'autorizzazione amministrativa preliminare non conferisce alcun carattere ufficiale alla società o alle persone che ne beneficiano. Non impegna in alcun modo la responsabilità dell'autorità pubblica.

Articolo 9

*Modificato con legge n.2003-239 del 18 marzo 2003 art. 99, 103, 105
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese del 19 marzo 2003)
Modificato con legge n.2007-297 del 3 marzo 2007 art.7
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese n. 56 del 7 marzo 2007)*

Tutti i documenti di natura informativa, contrattuale o pubblicitaria, compresi gli annunci o la corrispondenza, di una società di cui all'articolo 1, devono riportare il riferimento all'autorizzazione amministrativa prevista all'articolo 7 nonché le disposizioni dell'articolo 8.

In nessun caso potrà essere fatto valere lo status di ex funzionario di polizia o di ex militare che potrebbe avere uno dei dirigenti o dipendenti della società.

Tutte le persone fisiche e giuridiche che si servano di una società che eserciti un'attività di cui all'articolo 1 possono richiedere la comunicazione dei riferimenti della tessera professionale di ciascuno dei dipendenti che partecipano all'esecuzione della prestazione.

Il prestatario del servizio comunica immediatamente tali informazioni.

Articolo 9-1

*Introdotta con legge n.2003-239 del 18 marzo 2003 art.98
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)
Modificata con legge n.2007-297 del 3 marzo 2007
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese n.56 del 7 marzo 2007)*

Per l'applicazione delle disposizioni degli articoli 5 e 7 ad una delle persone di cui al punto b dell'articolo 1 o delle disposizioni dell'articolo 6 ad uno dei loro agenti, l'autorità amministrativa rilascia l'autorizzazione, la licenza o la tessera professionale secondo le condizioni e le garanzie richieste, per l'esercizio di tali attività, dalla legislazione e dalla normativa dello Stato membro della Comunità europea o dello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo nel quale detta persona è stabilita, dato che i documenti giustificativi prodotti sulla base di tale legislazione e di tale normativa sono considerati equipollenti a quelli richiesti sulla base del presente titolo.

Qualora si basi sul mancato rispetto delle condizioni e garanzie di cui al comma precedente, la revoca dell'autorizzazione o della licenza decisa dalle autorità dello Stato membro della Comunità europea o dello Stato aderente all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo nel quale detta persona è stabilita, determina la revoca dell'autorizzazione o della licenza concessa sulla base del presente titolo.

Articolo 10

*Modificata con legge n.2003-239 del 18 marzo 2003 art.94
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

I. – Fatte salve eventuali deroghe per alcune modalità di trasporto di denaro, gioielli o metalli preziosi definiti con decreto del Consiglio di Stato, gli agenti che esercitino un'attività di cui ai punti 1° e 2° dell'articolo 1 devono indossare una divisa particolare nell'esercizio delle loro funzioni, che non deve ingenerare alcuna confusione con le divise degli agenti dei servizi pubblici, in particolare della polizia nazionale, della gendarmeria nazionale, delle dogane e delle polizie municipali.

II. – Gli agenti che esercitano le attività di cui al punto 1° dell'articolo 1 possono essere armati alle condizioni stabilite con decreto del Consiglio di Stato.

Gli agenti che esercitano le attività di cui al punto 2° dell'articolo 1 sono armati, a meno che il denaro sia posto all'interno di dispositivi in grado di poterlo distruggerlo oppure di renderlo inutilizzabile e trasportato con

veicoli senza insegne. Le modalità di questo tipo di trasporto sono stabilite con decreto del Consiglio di Stato.

Gli agenti che esercitano le attività di cui al punto 3° non sono mai armati.

Nel decreto del Consiglio di Stato di cui al primo comma del presente punto II sono precisati i tipi e le categorie di armi che possono essere autorizzati, le condizioni di acquisto e custodia da parte della persona titolare dell'autorizzazione, le modalità con cui detta persona le consegna ai suoi agenti, la formazione che ricevono questi ultimi e le condizioni alle quali le armi sono portate durante il servizio e consegnate al termine dello stesso.

Articolo 11

*Modificato con legge n.2003-239 del 18 marzo 2003 art.94, 103, 105
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11-1 e quelle previste da leggi speciali, la società di cui alcuni dipendenti sono incaricati, per suo conto, di un'attività di cui all'articolo 1 non è soggetta alle disposizioni degli articoli 2, 5 e 9.

Articolo 11-1

*Modificato con legge n.2003-239 del 18 marzo 2003 art. 99, 103, 105
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

Fatte salve le disposizioni previste dalla legge del 15 luglio 1845 sulla polizia ferroviaria, la Società nazionale delle ferrovie francesi e l'Ente Autonomo dei Trasporti di Parigi sono autorizzati a disporre di un servizio interno di sicurezza.

I servizi interni di sicurezza della Società Nazionale delle Ferrovie Francesi e dell'Ente Autonomo dei Trasporti di Parigi sono preposti, a fini di prevenzione e all'interno delle società immobiliari necessarie alla gestione del servizio affidato all'ente pubblico e a bordo dei suoi mezzi per il trasporto pubblico di viaggiatori, a garantire la sicurezza delle persone e dei beni, a proteggere gli agenti della società e il suo patrimonio e assicurare il buon funzionamento del servizio.

Gli agenti dei servizi interni di sicurezza della Società Nazionale delle Ferrovie Francesi e dell'Ente Autonomo dei Trasporti di Parigi possono

esercitare sulla pubblica via i compiti di cui al presente articolo, alle condizioni stabilite con decreto del Consiglio di Stato.

I servizi interni di sicurezza della Società nazionale delle ferrovie francesi e dell'Ente Autonomo dei Trasporti di Parigi sono soggetti alle disposizioni del secondo comma dell'articolo 2 e dell'articolo 4.

Articolo 11-2

*Modificato con Legge n°2003-239 del 18 marzo 2003 art. 95, 103, 105
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

Gli agenti dei servizi interni di sicurezza della Società Nazionale delle Ferrovie Francesi e dell'Ente Autonomo dei Trasporti di Parigi oggetto di una condanna penale riportata sul certificato n°2 del Casellario Giudiziario o, per i cittadini stranieri, su un documento equipollente non possono essere assegnati né permanere in detto servizio interno di sicurezza. La stessa regola è applicabile:

1° se l'agente è stato oggetto di un decreto di espulsione non abrogato o del divieto di ingresso sul territorio francese non interamente scontato;

2° se ha commesso atti - eventualmente menzionati in sistemi per il trattamento automatizzato e autorizzato di dati personali gestiti dalle autorità di polizia - contrari all'onore, alla probità o alla morale o di natura tale da recare pregiudizio alla sicurezza delle persone o dei beni, alla pubblica sicurezza o alla sicurezza dello Stato.

L'assegnazione di un agente è vincolata alla trasmissione, da parte del Prefetto, delle osservazioni relative agli obblighi di cui ai punti precedenti.

Articolo 11-3

*Modificato con Legge n°2003-239 del 18 marzo 2003 art. 103, 105
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

L'uniforme e la tessera professionale che gli agenti dei servizi interni di sicurezza della Società Nazionale delle Ferrovie Francesi e dell'Ente Autonomo dei Trasporti di Parigi devono obbligatoriamente esibire durante l'esercizio delle loro funzioni non devono dare adito a nessuna confusione con quelle degli altri agenti dei servizi pubblici, in particolare dei servizi di polizia.

In casi eccezionali, stabiliti con decreto del Consiglio di Stato, possono essere esonerati dall'indossare l'uniforme.

Articolo 11-4

*Modificato con Legge n°2003-239 del 18 marzo 2003 art. 103, 105
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

Gli agenti dei servizi interni di sicurezza della Società Nazionale delle Ferrovie Francesi e dell'Ente Autonomo dei Trasporti di Parigi possono essere autorizzati nominativamente dall'autorità prefettizia a portare un'arma, per l'uso della quale seguono un corso di formazione.

Un decreto del Consiglio di Stato stabilisce le categorie e le tipologie di armi che possono essere utilizzate, le condizioni di acquisto e di conservazione da parte della società, le modalità con cui quest'ultima le consegna agli agenti del servizio interno di sicurezza e in quali condizioni tali armi vengono portate durante il servizio e riposte al termine dello stesso.

Articolo 12

*Modificato con Legge n°2003-239 del 18 marzo 2003 art. 94, 103, 105
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

I – L'autorizzazione di cui all'articolo 7 può essere revocata:

1° Alla persona fisica che, in possesso della licenza di cui all'articolo 5, non soddisfa più le condizioni stabilite da tale articolo o la cui licenza è stata revocata;

2° Alla persona giuridica che mantiene come dirigente o gestore una persona titolare della licenza che però non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 5, o una persona la cui licenza è stata revocata;

3° Alla persona giuridica la cui direzione o gestione è effettivamente affidata ad una persona che agisce direttamente o per interposta persona in luogo e per conto dei rappresentanti legali;

4° Alla persona giuridica il cui capitale sociale, per intero o in parte, è costituito da fondi versati direttamente o indirettamente dall'autore di un reato alle condizioni di cui all'articolo 324-1 del Codice Penale;

5° Alla persona fisica o giuridica che non rispetta le condizioni di cui al presente Titolo, la normativa relativa alle condizioni d'ingresso e di soggiorno degli stranieri o i Titoli II e IV del Libro I, i Titoli I e II del Libro II, i Titoli II e IV del Libro III e il Libro VI del Codice del Lavoro.

Ad esclusione del caso previsto al punto 4°, la revoca può essere pronunciata soltanto dopo un'ingiunzione che non ha prodotto effetti.

II – Nei casi previsti ai punti 1°- 4° del punto I, l'autorizzazione può essere sospesa per un massimo di sei mesi.

L'autorizzazione può inoltre essere sospesa qualora la persona fisica o uno dei dirigenti o gestori della persona giuridica titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 è oggetto di un procedimento penale. La sospensione ha termine nel momento in cui l'autorità amministrativa è informata della decisione di merito dell'autorità giudiziaria.

III – Tranne in caso di urgenza o di necessità per motivi di ordine pubblico, la sospensione o la revoca sono disposti al termine di una procedura in contraddittorio.

IV – L'autorizzazione decade qualora cessi definitivamente l'attività del titolare.

Articolo 13

*Modificato con Legge n°2003-239 del 18 marzo 2003 art. 94, 103, 105
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

I funzionari di Polizia, il personale di Polizia e gli ufficiali e i sottoufficiali della Gendarmeria nazionale svolgono, per conto dell'autorità amministrativa, il controllo delle persone che esercitano una delle attività di cui all'articolo 1.

Fatte salve le competenze dei revisori e degli ispettori del lavoro, essi possono chiedere di prendere visione del Registro unico del personale di cui all'articolo L.620-3 del Codice del Lavoro e di qualsiasi altro registro, libro o documento di cui all'articolo L.611-9 di detto Codice nonché di acquisire, in loco o su convocazione, le informazioni e giustificazioni necessarie.

Tra le ore 8.00 e le ore 20.00, essi possono accedere ai locali in cui è abitualmente svolta una delle attività di cui all'articolo 1 in presenza

dell'occupante dei locali o di un suo rappresentante; possono inoltre accedervi in qualsiasi momento qualora l'esercizio di tale attività sia in corso. Non possono accedere ai locali che fungono da domicilio.

Viene redatto un verbale del sopralluogo - una copia del quale viene immediatamente consegnata al responsabile della società - da inviare al Prefetto del Dipartimento o, a Parigi, al Prefetto di Polizia.

Articolo 14

Modificato con Legge n°2003-239 del 18 marzo 2003 art. 94, 103, 105

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)

Modificato con Legge n°2007-297 del 3 marzo 2007 art. 76 e 77

(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese n°56 del 19 marzo 2003)

I – E' punito con una pena detentiva di tre anni e con una multa di 45.000 euro:

1° Il fatto di esercitare per conto terzi - tranne che per le persone di cui alla lettera b) dell'articolo 1 e fatte salve le disposizioni dell'articolo 29 del Codice di Procedura Penale - a titolo professionale, le attività di cui ai punti da 1° a 3° dell'articolo 1 senza essere iscritto al Registro del Commercio e delle Società;

2° Il fatto di esercitare una delle attività di cui ai punti 1° e 2° dell'articolo 1 e di svolgere inoltre un'attività che non sia connessa alla sicurezza o al trasporto di denaro, gioielli o metalli preziosi o all'attività di agente d'investigazioni private;

3° Il fatto di esercitare l'attività di cui al punto 3° dell'articolo 1 e di svolgere un'altra attività;

4° Il fatto di esercitare una delle attività di cui all'articolo 1 in assenza dell'autorizzazione prevista dall'articolo 7 o di proseguire l'esercizio di una di tali attività dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;

5° Il fatto di esercitare, a titolo individuale, contravvenendo alle disposizioni dell'articolo 5, un'attività di cui all'articolo 1, o di dirigere o di gestire, contravvenendo a dette disposizioni, una persona giuridica che svolge tale attività o di detenere di fatto, direttamente o per interposta persona, la direzione o la gestione di detta persona giuridica, in luogo e per conto dei suoi rappresentanti legali;

6° Il fatto di commettere uno degli atti di cui all'articolo 4;

7° Il fatto di appaltare l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 1 ad una società sprovvista dell'autorizzazione di cui all'articolo 7.

II – E' punito con una pena detentiva di due anni e con una multa di 30.000 euro:

1° Il fatto di impiegare una persona non titolare della tessera professionale di cui all'articolo 6 per farla partecipare ad una delle attività di cui all'articolo 1;

2° Il fatto di esercitare o di fare esercitare compiti di sorveglianza sulla pubblica via senza l'autorizzazione di cui al punto 2° dell'articolo 3.

III – E' punito con una pena detentiva di un anno e con una multa di 15.000 euro:

1° Il fatto di non avere sottoscritto le dichiarazioni di cui al punto IV dell'articolo 7;

2° Il fatto di ostacolare l'espletamento dei controlli esercitati, alle condizioni previste all'articolo 13, dagli agenti di cui al punto 1° del presente articolo:

3° Il fatto di stipulare un contratto di lavoro in qualità di dipendente di un'azienda che svolge una delle attività di cui all'articolo 1 al fine di partecipare ad una delle attività menzionate in detto articolo senza essere titolare della tessera professionale di cui all'articolo 6.

IV - E' punito con una multa di 3.750 euro:

1° Il fatto di non menzionare le informazioni richieste dall'articolo 9 in tutti i documenti di cui al medesimo articolo o di fare valere lo status di ex funzionario o di ex militare eventualmente posseduto dal titolare dell'autorizzazione o da uno dei dirigenti o dei dipendenti.

2° Il fatto di non menzionare, come richiesto dal punto 1° dell'articolo 2, nella denominazione della persona giuridica che esercita una delle attività di cui all'articolo 1, il carattere di soggetto di diritto privato.

Articolo 14-1

*Introdotta con Legge n°2003-239 del 18 marzo 2003 art. 94
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)
Modificata con Legge n°2007-297 del 3 marzo 2007 art. 76 e 77
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese n°56 del 7 marzo 2007)*

I – Per le persone di cui all'articolo 11, è punito con una pena detentiva di 3 anni e con una multa di 45.000 euro il fatto:

1° di commettere uno degli atti di cui all'articolo 4;

2° di appaltare l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 1 ad una società sprovvista dell'autorizzazione di cui all'articolo 7.

II – Per le persone di cui all'articolo 11, è punito con una pena detentiva di 2 anni e con una multa di 30.000 euro il fatto:

1° di impiegare una persona non titolare della tessera professionale di cui all'articolo 6 per farla partecipare ad una delle attività di cui all'articolo 1;

2° di esercitare o di fare esercitare le funzioni di sorveglianza sulla pubblica via in assenza dell'autorizzazione di cui al punto 2° dell'articolo 3.

III – E' punito con una pena detentiva di 1 anno e con una multa di 15.000 euro il fatto di stipulare un contratto di lavoro in qualità di dipendente di un'azienda di cui all'articolo 11, al fine di partecipare ad una delle attività di cui all'articolo 1 senza essere titolare della tessera professionale di cui all'articolo 6.

Articolo 14-2

*Introdotta con Legge n°2003-239 del 18 marzo 2003 art. 94
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

I – Per le persone di cui all'articolo 11-1, è punito con una pena detentiva di 3 anni e con una multa di 45.000 euro il fatto:

1° di commettere uno degli atti di cui all'articolo 4;

2° di appaltare l'esercizio di una delle attività di cui all'articolo 1 ad una società sprovvista dell'autorizzazione di cui all'articolo 7.

II – Per le persone di cui all'articolo 11-1, è punito con una pena detentiva di 1 anno e con una multa di 15.000 euro il fatto di impiegare una persona in violazione dell'articolo 11-2.

III – E' punito con una pena detentiva di 6 mesi e con una multa di 7.500 euro il fatto di essere impiegato in un servizio di cui all'articolo 11-1 in violazione delle disposizioni dell'articolo 11-2.

Articolo 15

*Modificato con Legge n°2003-239 del 18 marzo 2003 art. 94, 103, 105
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

Le persone fisiche riconosciute colpevoli di una violazione alle disposizioni del presente titolo incorrono nelle seguenti pene complementari:

1° La chiusura, a titolo definitivo o per una durata massima di 5 anni, della o delle sedi ove viene svolta una delle attività di cui all'articolo 1 da esse dirette o gestite;

2° Il divieto, a titolo definito o per una durata massima di 5 anni, di esercitare una delle attività di cui all'articolo 1:

3° Il divieto, per una durata massima di 5 anni, di possedere o di portare un'arma soggetta ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

Articolo 16

*Modificato con Legge n°2003-239 del 18 marzo 2003 art. 94, 103, 105
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

Le persone giuridiche possono essere riconosciute responsabili, alle condizioni previste dall'articolo 121-2 del Codice penale, delle violazioni di cui agli articoli 14, 14-1 e 14-2.

Le persone giuridiche incorrono nelle seguenti pene:

1° La multa, alle condizioni previste dall'articolo 131-38 del Codice penale;

2° Le pene di cui ai punti 1°, 2°, 4°, 7°, 8° e 9° dell'articolo 131-39 di detto Codice. Il divieto di cui al punto 2° di detto articolo riguarda le attività durante il cui esercizio o in occasione del cui esercizio è stata commessa la violazione.

Articolo 16-1

*Modificato con Legge n°2003-239 del 18 marzo 2003 art. 103
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

E' ritenuta non giustificata qualsiasi segnalazione ai servizi della Polizia nazionale o della Gendarmeria nazionale da parte di persone fisiche o giuridiche che esercitano attività di sorveglianza a distanza di beni mobili o immobili che comporti un intervento non necessario di tali servizi, a causa di una mancata verifica, da parte delle suddette persone fisiche o giuridiche, della sussistenza e della congruità degli indizi che fanno presumere una flagranza di reato nei locali sorvegliati.

L'autorità amministrativa può disporre, nei confronti delle persone fisiche o giuridiche di cui al comma precedente, che chiamano senza giustificato motivo i servizi della Polizia nazionale o della Gendarmeria nazionale, una pena pecuniaria di importo non superiore a 450 euro per ogni chiamata non giustificata.

La persona fisica o giuridica nei confronti della quale è prevista la sanzione pecuniaria di cui al comma precedente deve presentare le proprie osservazioni prima del pronunciamento della sanzione e dimostrare di avere effettivamente svolto le verifiche di cui al punto 1°.

La sanzione pecuniaria è riscossa a titolo di crediti dello Stato diversi dalle imposte . Può dare luogo a un ricorso di piena giurisdizione.

Articolo 17

*Abrogato con Legge n°2003-239 del 18 marzo 2003 art. 99
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

Articolo 18

*Abrogato con Legge n°2007-297 del 3 marzo 2007 art. 77
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese n°56 del 7 marzo 2007)*

Articolo 19

Modificato con Legge n°2003-239 del 18 marzo 2003 art. 99, 103, 105 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)

Modificato con Legge n°2007-297 del 3 marzo 2007 art. 94, 103, 105 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese n°56 del 7 marzo 2007)

Le modalità di applicazione del presente titolo saranno definite con decreti del Consiglio di Stato, in particolare le condizioni in cui si procede alla richiesta, all'esame, al rilascio e alla revoca della tessera professionale di cui all'articolo 6, dell'autorizzazione preliminare prevista al punto I dell'articolo 6-1 e dell'autorizzazione provvisoria di cui al punto II dell'articolo 6-1, nonché alla richiesta, all'esame, alla sospensione e alla revoca dell'autorizzazione amministrativa preliminare di cui all'articolo 7.

Tali decreti definiranno inoltre le modalità di assunzione del personale delle società di cui all'articolo 1; disciplineranno l'uso di materiale e documenti a carattere amministrativo e professionale nonché dell'uniforme e dei distintivi; adegueranno, all'occorrenza, le modalità di applicazione della presente legge alle società di cui all'articolo 11.

Titolo II: Attività delle agenzie investigative private

Titolo II: Attività delle agenzie investigative private

Articolo 20

*Introdotta con Legge n°2003-239 del 18 marzo 2003 art. 102
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

Sono soggetti alle disposizioni del presente titolo i lavoratori autonomi che svolgono un'attività che consiste nell'acquisire, anche senza dichiarare la propria funzione o rivelare l'oggetto della proprio incarico, informazioni o dati destinati a terzi, al fine della tutela dei loro interessi.

Possono essere autorizzate a svolgere, a titolo professionale l'attività, di cui al punto precedente soltanto:

a) le persone fisiche o giuridiche registrate presso l'ufficio di cui al punto 2° dell'articolo 2 della legge n. 94-126 dell'11 febbraio 1994 relativa all'iniziativa e all'impresa individuale;

b) le persone fisiche o giuridiche non registrate presso l'ufficio di cui al punto 2° dell'articolo 2 della predetta legge n. 94-126 dell'11 febbraio 1994, stabilite in un altro Stato membro della Comunità europea o in un altro degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che esercitano tale attività.

Nota: Legge 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 131: il presente articolo è applicabile a Mayotte.

N.d.R.: è opportuno precisare che, con tale definizione, il Parlamento intende autorizzare espressamente gli investigatori privati ai pedinamenti, come risulta dal rapporto n. 508 del 18 dicembre 2002, Assemblea Nazionale, Commissione Leggi Costituzionali, Legislazione e Amministrazione Generale della Repubblica, distribuito il 26 dicembre 2002 che recita come segue:

“Il presente articolo definisce le attività di investigazione privata come attività che consistono nel raccogliere, anche senza che la persona dichiarerà la propria funzione o riveli l'oggetto della proprio incarico, informazioni o dati destinati a terzi, ai fini della tutela degli interessi di questi ultimi. Può trattarsi del **classico incarico di pedinamento** nel contesto di una controversia coniugale ma anche di ricerche più sofisticate di dati di natura economica, come facevano le società d'affari del XIX secolo per accertarsi dell'onestà dei debitori, o addirittura di attività di intelligence industriale”.

Articolo 21

*Introdotta con Legge n°2003-239 del 18 marzo 2003 art. 102
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

La denominazione di una persona giuridica che esercita l'attività di cui all'articolo 20 deve evidenziare il fatto che si tratta di un soggetto di diritto privato e evitare ogni possibile confusione con un servizio pubblico, in particolare con un servizio di polizia.

L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 20 esclude l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1.

Il personale della Polizia nazionale e gli ufficiali e sottoufficiali della Gendarmeria nazionale possono esercitare l'attività di cui all'articolo 20 nei i cinque anni successivi alla data in cui hanno cessato definitivamente o temporaneamente dalle loro funzioni solo a condizione di avere ottenuto preliminarmente l'autorizzazione scritta del Ministro dell'Interno o del Ministro della Difesa, a seconda dei casi. Gli ufficiali e sottoufficiali non appartenenti alla Gendarmeria nazionale che erano stati assegnati ad uno dei citati servizi con decreto del Ministro della Difesa sono soggetti alle stesse norme.

Nota: Legge 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 131: il presente articolo è applicabile a Mayotte.

Articolo 22

*Modificato con legge n. 2006-64 del 23 gennaio 2006 art. 25 3°
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese 24 gennaio 2006)*

Nessuno può esercitare a titolo individuale l'attività di cui all'articolo 20 né dirigere o gestire una persona giuridica che eserciti una siffatta attività se non è in possesso di una licenza rilasciata in conformità alle modalità definite con decreto del Consiglio di Stato.

Il rilascio della licenza è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

1° Essere cittadino francese o cittadino di uno Stato membro della Comunità europea ovvero di uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo;

2° Non avere riportato condanne penali riportate nel certificato n. 2 del casellario giudiziale o in un documento equipollente in caso di cittadini stranieri, per ragioni che risultino incompatibili con l'esercizio delle funzioni;

3° Non essere stato oggetto di decreto di espulsione non abrogato o di un divieto di ingresso nel territorio francese non interamente scontato;

4° Non essere stato oggetto di una decisione pronunciata in base alle disposizioni di cui al capitolo V del titolo II del libro VI del Codice del Commercio o adottata in conformità ai testi precedenti tale codice e non essere stato oggetto di una decisione di tipo equipollente in un altro Stato membro della Comunità europea o in un altro Stato aderente all'accordo sulla Spazio economico europeo;

5° (Abrogato)

6° Non esercitare una delle attività di cui all'articolo primo;

7° Essere in possesso di una qualifica professionale stabilita con decreto del Consiglio di Stato;

La licenza non può essere rilasciata qualora dall'indagine amministrativa – implicante all'occorrenza anche una consultazione dei dati di natura personale gestiti dai servizi nazionali della polizia e della gendarmeria, disciplinati dall'articolo 26 della legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978 in materia di informatica, archivi e libertà, ad eccezione degli archivi di identificazione - risulti che il comportamento o il modo di agire della persona in questione sono contrari all'onore, alla probità, alla morale ovvero sono tali da pregiudicare la sicurezza di beni o persone, la sicurezza pubblica o dello Stato e sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni sopra citate.

La licenza può essere revocata qualora il titolare non soddisfi più uno dei requisiti previsti dal presente articolo. Può essere tempestivamente sospesa in caso di urgenza o di necessità concernenti l'ordine pubblico.

Articolo 23

*Modificato con legge n. 2006-64 del 23 gennaio 2006 art. 25 4°
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese 24 gennaio 2006)*

Non può essere impiegata nell'attività di cui all'articolo 20 la persona che:

1° Prima della sua assunzione, non sia stata dichiarata al prefetto di Dipartimento o, a Parigi, al Prefetto di Polizia;

2° Abbia subito una condanna penale riportata nel certificato n. 2 del casellario giudiziale o in un documento equipollente in caso di cittadini stranieri, per ragioni che risultino incompatibili con l'esercizio delle funzioni;

3° Sia stata colpita da decreto di espulsione non abrogato o da un divieto di ingresso nel territorio francese non interamente scontato;

4° Dall'indagine amministrativa – implicante all'occorrenza anche una consultazione dei dati di natura personale gestiti dai servizi nazionali della polizia e della gendarmeria, disciplinati dall'articolo 26 della citata legge n. 78-17 del 6 gennaio 1978, ad eccezione degli archivi di identificazione - risulti che abbia un comportamento o un modo di agire contrari all'onore, alla probità, alla morale ovvero tali da pregiudicare la sicurezza di beni o persone, la sicurezza pubblica o dello Stato e incompatibili con l'esercizio delle funzioni sopra citate;

5° Non dimostri la sua competenza professionale secondo le modalità stabilite con decreto del Consiglio di Stato;

La stipula del contratto di lavoro è subordinata alla trasmissione, da parte del Prefetto, del suo parere in merito agli obblighi di cui ai punti 2°, 3° e 4°. Il contratto di lavoro stipulato in violazione dei punti 2° - 5° è nullo.

Articolo 24

*Introdotta con legge n. 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 102
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese 19 marzo 2003)*

Fatte salve le disposizioni transitorie stabilite dal decreto del Consiglio di Stato di cui al punto 5° dell'articolo 23, il contratto di lavoro del dipendente che non soddisfa più le condizioni di cui ai punti 2° - 5° del citato articolo può essere rescisso a pieno diritto.

La rescissione dà diritto al versamento, da parte del datore di lavoro, dell'indennità di licenziamento prevista dalla legge alle condizioni di cui all'articolo L. 122-9 del Codice del lavoro, salva l'esistenza di disposizioni convenzionali più favorevoli.

Il dipendente ha altresì diritto ad un reddito sostitutivo alle condizioni di cui all'articolo L. 351-1 del citato codice.

Nota: Legge 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 131: tale articolo è applicabile a Mayotte.

Articolo 25

*Introdotta con legge 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 102
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese 19 marzo 2003)*

L'esercizio dell'attività di cui all'articolo 20 è subordinata ad autorizzazioni distinte per la sede principale e per ciascuna delle sedi secondarie.

I. Nel caso in cui l'attività debba essere esercitata dalla persona fisica di cui al punto a dell'articolo 20, la richiesta di autorizzazione viene presentata al Prefetto del Dipartimento in cui detta persona risulta iscritta presso l'ufficio di cui al secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 94-126 dell'11 febbraio 1994 o, a Parigi, al Prefetto di Polizia. Qualora l'attività debba essere esercitata dalla persona giuridica di cui al punto a dell'articolo 20, la richiesta di autorizzazione viene presentata dal dirigente legittimato ad impiegare tale persona al prefetto del Dipartimento in cui essa ha la sua sede principale o secondaria oppure, a Parigi, al Prefetto di Polizia.

La richiesta contiene il numero di iscrizione all'ufficio di cui al secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 94-126 dell'11 febbraio 1994. Per le persone fisiche, nella richiesta va specificato l'indirizzo. Per le persone giuridiche, vanno riportati la denominazione, l'indirizzo della sede sociale della società e, qualora fossero diversi, l'indirizzo della sede principale e di quella secondaria, lo statuto, l'elenco nominativo dei fondatori, degli amministratori, dei direttori o dei gestori e dei singoli dipendenti nonché la ripartizione del capitale sociale e le partecipazioni finanziarie in altre società.

II. Qualora l'attività debba essere esercitata da una delle persone menzionate al punto b dell'articolo 20, la richiesta di autorizzazione va presentata al Prefetto di Polizia.

Per le persone fisiche, nella richiesta va specificato l'indirizzo. Per le persone giuridiche, vanno riportati la denominazione, l'indirizzo della sede sociale della società e, eventualmente, quello della sede che detta persona intende creare in Francia, gli statuti, l'elenco nominativo dei fondatori,

degli amministratori, dei direttori o dei gestori e dei singoli dipendenti nonché la ripartizione del capitale sociale e le partecipazioni finanziarie in altre società. La richiesta è eventualmente corredata dall'autorizzazione d'esercizio rilasciata nello Stato membro dell'Unione europea in cui la persona è stabilita.

III. L'autorizzazione viene rifiutata nel caso in cui l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 20 da parte della persona interessata è tale da causare turbative all'ordine pubblico.

IV. Qualsiasi variazione, cancellazione o integrazione ad una qualsiasi delle informazioni di cui ai punti I e II e qualsiasi modifica sostanziale della ripartizione del capitale sociale della persona giuridica vanno comunicati al Prefetto o, a Parigi, al Prefetto di Polizia entro il termine di un mese.

Nota: Legge 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 131: il presente articolo è applicabile a Mayotte.

Articolo 26

*Introdotta con legge n. 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 102
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese 19 marzo 2003)*

I. L'autorizzazione di cui all'articolo 25 può essere revocata:

1° Alla persona fisica, in possesso della licenza di cui all'articolo 22, che non soddisfa più i requisiti previsti dal citato articolo o alla quale sia stata ritirata la licenza;

2° Alla persona giuridica che mantiene come dirigente o gestore il titolare della licenza che però non soddisfa più i requisiti di cui all'articolo 22 ovvero un soggetto al quale sia stata revocata la licenza;

3° Alla persona giuridica alla cui direzione o gestione di fatto provvede un soggetto che agisce direttamente o per interposta persona in nome e per conto dei rappresentanti legali;

4° Alla persona giuridica il cui capitale sociale è costituito, in tutto o in parte, da denaro versato direttamente o indirettamente dall'autore di un reato alle condizioni di cui all'articolo 324-1 del Codice penale;

5° Alla persona fisica o giuridica la cui attività mette a repentaglio la sicurezza pubblica, la sicurezza dello Stato o gli interessi fondamentali della nazione in ambito economico, scientifico, industriale o commerciale;

6° Alla persona fisica o giuridica che non ottempera alle disposizioni del presente titolo, a quelle della normativa disciplinante le condizioni di ingresso e di soggiorno degli stranieri o a quelle dei titoli II e IV del libro I, dei titoli I e II del libro II, dei titoli II e IV del libro III e del libro VI del Codice del lavoro.

Fatti salvi i casi previsti ai punti 4° e 5°, la revoca può essere disposta unicamente a seguito di un'ingiunzione che non ha prodotto effetti.

II. Nei casi di cui ai punti 1°-5° di I, l'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di sei mesi.

L'autorizzazione può essere sospesa anche nel caso in cui la persona fisica o uno dei dirigenti o gestori della persona giuridica titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 21 siano sottoposti a procedimento penale. La sospensione ha termine nel momento in cui l'autorità amministrativa è informata della decisione di merito dell'autorità giudiziaria.

III. Fatti salvi casi di urgenza o di necessità connessi all'ordine pubblico, la sospensione o la revoca intervengono al termine di una procedura in contraddittorio.

IV. L'autorizzazione decade in caso di cessazione definitiva dell'attività del titolare.

Nota: Legge 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 131: il presente articolo è applicabile a Mayotte.

Articolo 27

*Introdotta con legge n. 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 102
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese 19 marzo 2003)*

Qualsiasi documento informativo, pubblicitario o contrattuale, qualsiasi tipo di corrispondenza proveniente da una persona che eserciti l'attività di cui all'articolo 20 deve riportare il numero dell'autorizzazione di cui all'articolo 25 e fare menzione del carattere privato dell'attività.

In nessun caso può essere fatto valere lo status di ex funzionario o ex militare eventualmente detenuto dal titolare dell'autorizzazione o da uno dei suoi dirigenti o dipendenti.

Nota: Legge 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 131: il presente articolo è applicabile a Mayotte.

Articolo 28

*Introdotta con legge n. 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 102
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese 19 marzo 2003)*

Per l'applicazione di quanto disposto dagli articoli 22 e 25 alle persone di cui al punto b dell'articolo 20, l'autorità amministrativa rilascia l'autorizzazione o la licenza una volta preso atto delle condizioni e delle garanzie imposte, per l'esercizio della stessa attività, dalla legislazione e dalla normativa dello Stato membro della Comunità europea o dello Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo nel quale la persona è stabilita, considerato che i giustificativi prodotti ai sensi di detta legislazione e normativa sono considerati equipollenti a quelli richiesti ai sensi del presente titolo.

Nel caso in cui si fondi sull'ignoranza delle condizioni e delle garanzie di cui al comma precedente, la revoca dell'autorizzazione o della licenza decisa dalle autorità dello Stato membro della Comunità europea o dello Stato aderente all'accordo sullo Spazio economico europeo nel quale la persona è stabilita determina la revoca dell'autorizzazione o della licenza concessa sulla base del presente titolo.

Nota: Legge 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 131: il presente articolo è applicabile a Mayotte.

Articolo 29

*Introdotta con legge n. 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 102
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese 19 marzo 2003)*

Fatte salve le disposizioni degli articoli 73 del Codice di procedura penale e 122-7 del Codice penale, è fatto divieto alle persone fisiche o giuridiche che esercitano l'attività di cui all'articolo 20 di frapporre ostacoli di qualsiasi genere al libero uso di beni o ricorrere ad un qualsiasi mezzo di coercizione personale.

Nota: Legge 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 131: il presente articolo è applicabile a Mayotte.

Articolo 30

*Introdotta con legge n. 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 102
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese 19 marzo 2003)*

I commissari di polizia, i funzionari di polizia e gli ufficiali e sottufficiali della Gendarmeria nazionale garantiscono, per conto dell'autorità amministrativa, il controllo delle persone che esercitano l'attività di cui all'articolo 20.

Ferme restando le competenze dei revisori e degli ispettori del lavoro, i suddetti possono chiedere in visione il registro unico del personale di cui all'articolo L. 620-3 del Codice del lavoro e qualsiasi altro registro, libro o documento di cui all'articolo L. 611-9 del citato codice nonché acquisire, previa convocazione o sul posto, le informazioni ed i giustificativi necessari.

Tra le ore 8:00 e le ore 20:00, essi possono accedere ai locali nei quali viene abitualmente esercitata l'attività di cui all'articolo 20, in presenza dell'occupante degli stessi o di un suo rappresentante; possono inoltre sempre accedervi se l'esercizio dell'attività è in corso. Non possono accedere alla parte di detti locali che è utilizzata come abitazione.

Viene redatto un verbale del sopralluogo - una copia del quale viene consegnata immediatamente al responsabile della società - che viene inviato al Prefetto di Dipartimento o, a Parigi, al Prefetto di Polizia.

Nota: Legge 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 131: il presente articolo è applicabile a Mayotte.

Articolo 31

*Introdotta con legge n. 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 102
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese 19 marzo 2003)*

I. - Viene punito con una pena detentiva di tre anni e con un'ammenda di 45 000 euro:

1° Il fatto di esercitare per conto terzi - salvo che per le persone di cui al punto b dell'articolo 20 e con riserva delle disposizioni di cui all'articolo 29 del Codice di procedura penale - a titolo professionale, l'attività di cui

all'articolo 20 senza essere registrati presso l'ufficio di cui al secondo comma dell'articolo 2 della citata legge 94-126 dell'11 febbraio 1994;

2° Il fatto di esercitare l'attività di cui all'articolo 20 e di avere inoltre una delle attività di cui all'articolo primo;

3° Il fatto di esercitare l'attività di cui all'articolo 20 senza essere in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 25 ovvero il fatto di continuare ad esercitare detta attività quando l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;

4° Il fatto di esercitare, a titolo individuale, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22, l'attività menzionata all'articolo 20, ovvero di dirigere o gestire, in violazione di dette disposizioni, una persona giuridica che esercita tale attività o di occuparsi di fatto, direttamente o per interposta persona, della direzione o della gestione di siffatta persona giuridica in luogo e per conto dei suoi rappresentanti legali;

5° Il fatto di subappaltare l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 20 ad una società sprovvista dell'autorizzazione di cui all'articolo 25;

6° Il fatto di commettere uno degli atti elencati all'articolo 29.

II. - Viene punito con una pena detentiva di un anno e con un'ammenda di 15 000 euro:

1° Il fatto di esercitare l'attività di cui all'articolo 20 ignorando le disposizioni dell'articolo 21;

2° Il fatto di assumere una persona per farla partecipare all'attività di cui all'articolo 20 in violazione delle disposizioni dei punti 2°-5° dell'articolo 23;

III. - Viene punito con una pena detentiva di sei mesi e con un'ammenda di 7 500 euro:

1° Il fatto di non avere sottoscritto una delle dichiarazioni di cui al punto IV dell'articolo 25 o la dichiarazione prevista al punto 1° dell'articolo 23;

2° Il fatto di ostacolare lo svolgimento dei controlli condotti, secondo le condizioni di cui all'articolo 30, dagli agenti di cui al primo comma di tale articolo;

3° Il fatto di essere impiegato da una società che esercita l'attività di cui all'articolo 20 per partecipare a tale attività in violazione di quanto disposto ai punti 2°-5° dell'articolo 23.

IV. – Viene punito con un'ammenda di 3 750 euro:

1° Il fatto di non riportare le diciture richieste all'articolo 27 in tutti i documenti previsti da tale articolo o di fare valere l'eventuale status di ex funzionario o ex militare rivestito dal titolare dell'autorizzazione o da uno dei suoi dirigenti o dipendenti;

2° Il fatto di non fare menzione, come previsto dall'articolo 21, nella denominazione della persona giuridica che esercita un'attività di cui all'articolo 20, della sua natura di soggetto di diritto privato.

Nota: Legge 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 131: il presente articolo è applicabile a Mayotte.

Articolo 32

*Introdotta con legge n. 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 102
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese 19 marzo 2003)*

Le persone fisiche riconosciute colpevoli di una qualsiasi infrazione alle disposizioni del presente titolo incorrono nelle seguenti sanzioni complementari:

1° La chiusura, in via definitiva o per un periodo massimo di cinque anni, della o delle sedi ove viene esercitata l'attività di cui all'articolo 20 da esse dirette o gestite;

2° Il divieto, in via definitiva o per un periodo massimo di cinque anni, di esercitare l'attività di cui all'articolo 20;

3° Il divieto, per un periodo massimo di cinque anni, di detenere o portare armi per le quali è richiesta un'autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

Nota: Legge 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 131: il presente articolo è applicabile a Mayotte.

Articolo 33

*Introdotta con legge n. 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 102
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese 19 marzo 2003)*

Le persone giuridiche possono essere ritenute responsabili delle infrazioni previste all'articolo 31 del presente titolo, alle condizioni previste dall'articolo 121-2 del Codice penale.

Le persone giuridiche incorrono nelle seguenti sanzioni:

1° Un'ammonda, alle condizioni previste all'articolo 131-38 del Codice penale;

2° Le pene di cui ai punti 1°, 2°, 4°, 7°, 8° e 9° dell'articolo 131-39 del medesimo codice. Il divieto di cui al punto 2° dell'articolo 131-39 del citato codice riguarda le attività nell'esercizio delle quali o in occasione dell'esercizio delle quali è stata commessa l'infrazione.

Nota: Legge 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 131: il presente articolo è applicabile a Mayotte.

Titolo III: Disposizioni applicabili a Mayotte

Articolo 34

*Introdotta con Legge n. 2003-239 del 18 marzo 2003 art. 136
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Francese del 19 marzo 2003)*

La presente legge è applicabile a Mayotte, ad eccezione degli articoli dall'11-1 all'11-4 e 14-2, con riserva dei seguenti adeguamenti :

1° Le parole: “nel Registro del Commercio e delle Società” sono sostituite dalle parole: “nel Repertorio Locale delle Imprese”;

2° Il riferimento al Dipartimento è sostituito dal riferimento a Mayotte;

3° All'articolo 6-2 e all'articolo 24, le parole: “L. 122-9 del Codice del lavoro” sono sostituite dalle parole “L. 122-22 del Codice del lavoro applicabile a Mayotte e le parole: “all'articolo L. 351-1 di tale codice” dalle

parole: “dalle disposizioni in vigore nella collettività relative al reddito sostitutivo”;

4° Al punto 5° del punto I dell’articolo 12 e al punto 6° del punto I dell’articolo 26, le parole “a quelle dei titoli II e IV del libro primo, dei titoli I e II del libro II, dei titoli II e IV del libro III e del libro VI del codice del lavoro” sono sostituite dalle parole “a quelle dei titoli II e IV del libro I, dei titoli I e II del libro II, dei titoli dal I al III del libro III e del libro VI del codice del lavoro applicabile a Mayotte”;

5° All’articolo 13 e all’articolo 30, le parole: “L. 620-3 del codice del lavoro” sono sostituite dalle parole: “L. 620-3 del codice del lavoro applicabile a Mayotte” e le parole: “L. 611-9 dello stesso codice” sono sostituite dalle parole “L. 610-8 del codice del lavoro applicabile a Mayotte”.

Osservazioni sulla normativa

Il titolo II, che non esisteva, è stato inserito nella legge del 12 luglio 1983 dalla legge del 18 marzo 2003 che abroga la legge n. 891 del 28 settembre 1942 modificata dalla legge n. 80-1058 del 23 dicembre 1980.

E' questo ormai il titolo che disciplina le "Agenzie di investigazioni private" ossia gli investigatori di diritto privato (comunemente detective e investigatori privati) senza creare né tutelare una qualsiasi qualifica.

QUALIFICA PROFESSIONALE:

La legislazione non ha istituito nessuna qualifica per la nostra professione (fatto che costituisce, peraltro, una lacuna).

La Legge del 28 settembre 1942 parlava di *Agenzia privata di investigazioni*. Quella del 23 dicembre 1980 aveva introdotto nell'intestazione della legge la denominazione di *Agente privato di Investigazioni*.

La legge del 18 marzo 2003 (abrogativa delle precedenti), che ha modificato quella del 12 luglio 1983 relativa alle professioni della sicurezza, ha introdotto un Titolo II relativo alle "*Agenzie di investigazioni private*". Si tratta di una "denominazione" per designare i professionisti regolati da tale testo e non di una qualifica legalizzata e tutelata.

Alcuni sostengono che la qualifica di "detective" sia iscritta in un repertorio relativo alle formazioni professionali e che abbia valore legale! Tale repertorio serve esclusivamente a catalogare le tipologie di formazione private e pubbliche utilizzando le denominazioni fornite dalle scuole che ne hanno richiesto l'iscrizione: non ha mai avuto la finalità di regolamentare un'attività professionale!

D'altra parte un'altra denominazione, quella di "*Agente privato di investigazioni e di informazioni*", figura in un decreto del 15 dicembre 1977 controfirmato da 3 ministri...senza per questo che tale denominazione possa essere imposta a chiunque!

Ognuno è quindi libero di scegliere la denominazione che desidera, sia che si tratti delle denominazioni popolari di "detective" o di "investigatore privato", o di quelle di Agente di informazioni diverse (*denominazione*

della vecchia licenza), di investigatore di assicurazioni, per coloro che esercitano esclusivamente in tale settore, di agente di investigazioni private o, ancora di **“INVESTIGATORE DI DIRITTO PRIVATO”**.

Quest’ultima denominazione utilizza una parola, molto francese, che esiste dal XII secolo (*enquesteur*) e precisa contemporaneamente lo stato giuridico del professionista (stato di diritto privato e non di diritto pubblico, contrariamente ai servizi di Polizia o di Gendarmeria) ed il settore di intervento: il diritto privato.

La denominazione di **INVESTIGATORE DI DIRITTO PRIVATO**, d’altra parte, è stata utilizzata dai parlamentari e persino dal Ministro dell’Interno Jean Pierre CHEVENEMENT in una lettera del 21 agosto 2000, fatto che fa constatare come tale denominazione guadagni terreno, specialmente tra i professionisti che desiderano togliersi il marchio di un mito veicolato dai teleromanzi e dai romanzi neri. Naturalmente non è assolutamente obbligatoria (non più delle altre).

La quasi totalità delle organizzazioni professionali ha chiesto allo Stato la creazione e la tutela della qualifica di Investigatore di diritto privato, auspicata non solo dalla Federazione U.F.E.D.P. Unione Federale degli Investigatori di diritto privato e da tutte le organizzazioni affiliate, ma anche da una confederazione che, in un rapporto presentato nel 1999 alla Delegazione Interministeriale delle Professioni Liberali scriveva:

*“Sarebbe assolutamente auspicabile che questa stessa delegazione possa anche sostenere le disposizioni necessarie relative a: (...) Tutela delle qualifiche di AGENTE DI INVESTIGAZIONI e di **INVESTIGATORE DI DIRITTO PRIVATO** (...) Questo è il motivo per cui ci permettiamo, Signor Delegato Interministeriale, di sollecitare, su raccomandazione dell’U.N.A.P.I., a cui aderiamo, il vostro appoggio”.*

DEONTOLOGIA:

Sul piano puramente giuridico, non esiste un codice deontologico di “ordine pubblico” (ossia obbligatorio), ma esistono, e da moltissimo tempo, dei “codici deontologici” creati da numerosi organismi professionali per i loro aderenti: la Camera Sindacale, il Consiglio Nazionale dei detective e investigatori privati, la Società Francese dei detective, il C.I.P.A.R.E. avevano già il loro codice deontologico molto prima degli

anni '80 ed altri ne sono seguiti di associazioni, di sindacati e di federazioni.

Uno di questi ha persino provocato un intervento ufficiale del Senato presso il Governo, il 2 maggio 1983, su decisione della Commissione sulle Leggi Costituzionali, a seguito di istanza alla Camera Alta, nel corso del 1981, del Presidente della Camera Nazionale degli Agenti di Investigazioni.

Già dal 1980/1981, questo codice era stato trasmesso, per parere, al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia che avevano formulato delle osservazioni su tale “Nuovo codice di deontologia degli Agenti di Investigazioni”.

E' in questa occasione che il Ministro dell'Interno ha preso ufficialmente posizione nei termini seguenti:

La legge (...) e il decreto (...) hanno la finalità, fra l'altro, di moralizzare l'esercizio della professione di agente privato di investigazioni. Nulla vieta che a queste misure d'ordine legislativo e regolamentare faccia seguito, su iniziativa della categoria professionale, l'elaborazione di un codice che venga approvato dagli interessati.

Ma gli agenti interessati non sono costituiti in un “ordine” professionale, né godono di uno statuto.

L'espressione “codice deontologico” deve, di conseguenza, essere intesa nel significato che può avere in questo caso: un documento ufficioso, che proviene da un'organizzazione rappresentativa della categoria professionale e che stabilisce, ad uso dei membri che accetteranno di sottostarvi, un certo numero di regole ed obblighi.

Un codice analogo è stato redatto, peraltro, per gli aderenti al suo organismo e presentato, per un parere, al Ministro dell'Interno e della Decentralizzazione (*). Il Sig. Borniche è stato informato delle osservazioni che il suo documento portava a formulare.

() N.d.R. : da Christian Borniche, Presidente, all'epoca, della Camera Nazionale degli Agenti di Investigazioni.*

Tale posizione è stata confermata dal Ministero dell'Interno nel corso di un'udienza comune concessa il 19 marzo 2004 alla Federazione UFEDP e al sindacato SNARP.

Si vede quindi come la creazione di un codice di deontologia non sia recente e come i codici creati dalle organizzazioni professionali siano solo dei documenti ufficiosi e privati, senza alcun carattere di obbligatorietà, d'uso esclusivamente interno alle organizzazioni che li emanano e applicabili unicamente agli aderenti che accettano volontariamente di sottostarvi.

Per quanto riguarda la deontologia applicata alla professione, senza tener conto delle "prassi" che non rivestono carattere vincolante, le uniche che possono imporsi sono le numerose regole di diritto comune, quali, per esempio: il rispetto della vita privata, il rispetto del segreto professionale, ecc.

Il controllo della deontologia non dipende dagli organismi professionali, ma da un'Autorità Amministrativa, *indipendente e pubblica*, composta da Magistrati e da Parlamentari, creata dalla legge n. 2000-494 del 6 giugno 2000: la Commissione Nazionale di Deontologia della Sicurezza, 62, Boulevard de la Tour Maubourg 75007 Paris (Internet: <http://www.cnds.fr>).

LICENZA DELLO STATO:

Prima di tutto la licenza rilasciata dal Prefetto impegna la responsabilità dello Stato: infatti in base alla legislazione di seguito richiamata, il Prefetto è il rappresentante dello Stato nel Dipartimento.

1 – Rappresentanza dello Stato nel Dipartimento e nella Regione

Richiamo dei principi: Il prefetto è l'unico rappresentante dello Stato nel Dipartimento; i viceprefetti sono incaricati di assisterlo. Delegato del Governo, egli rappresenta direttamente il Primo ministro e ognuno dei ministri. E' responsabile degli interessi nazionali e assicura quindi la direzione dei servizi dello Stato nel Dipartimento o nella Regione. Il prefetto non ha competenza giuridica, in base al principio di separazione dei poteri, né militare, benché disponga di un potere di requisizione a fini civili. Il prefetto di Regione rappresenta il Governo esclusivamente presso la collettività regionale e dirige i servizi amministrativi civili dello Stato

nella regione. Coordina l'azione dei prefetti di Dipartimento nei settori di competenza regionale. Questo illustra la complementarietà dei livelli territoriali, fattori di coerenza dell'azione amministrativa... Garantire la presenza continua dello Stato e la sicurezza dei cittadini.

Richiamo del diritto: Le competenze del Prefetto sono stabilite dall'articolo 34 della legge n. 82-213 del 2 marzo 1982 modificata, il titolo e i poteri, dall'articolo 1 del decreto 82-389 del 10 maggio 1982:

“Il rappresentante dello Stato nel Dipartimento detiene il titolo di Prefetto. Egli è depositario dell'autorità dello Stato nel Dipartimento. Delegato del Governo, è il rappresentante diretto del Primo Ministro e di ognuno dei Ministri. Dirige, sotto la loro autorità i servizi delle amministrazioni civili dello Stato (...). E' responsabile degli interessi nazionali, del rispetto delle leggi e dell'ordine pubblico. Assicura l'esecuzione dei regolamenti e delle decisioni del Governo”.

2 – Valore della licenza

Il prefetto, con la sua licenza, impegna direttamente lo Stato, con tutte le conseguenze che ne derivano, in particolare, in caso di erroneo rilascio di una licenza ad un investigatore che non risponda ai requisiti di legge. Qualunque sia il nome usato per designare tale alto funzionario (*Prefetto, Commissario della Repubblica, Autorità Amministrativa, Autorità Prefettizia, ecc.*), il Prefetto rappresenta e impegna lo Stato.

Inversamente, d'altronde, egli impegnerebbe anche la responsabilità dello Stato per colpa in caso di rifiuto ingiustificato di rilascio o di ritiro di una licenza (come per l'autorizzazione di apertura di un'agenzia).

In compenso, la licenza rilasciata dal rappresentante dello Stato non gli conferisce alcun diritto di controllo sulle investigazioni di un'agenzia e non altera in nessun modo il carattere liberale, privato e indipendente della funzione di investigatore di diritto privato. Il Prefetto, non ha neanche titolo a verificare il rispetto della deontologia che compete ad un'Autorità Amministrativa indipendente.

La licenza non autorizza quindi il rappresentante dello Stato (né il personale di polizia o della gendarmeria incaricato, in nome dell'autorità amministrativa, della sorveglianza delle agenzie) a prendere conoscenza

delle pratiche trattate o dell'identità dei clienti, informazioni che sono e restano coperte dal segreto professionale.

Infine, la licenza non conferisce agli agenti privati di investigazioni alcun privilegio, potere o prerogativa propria dell'ente pubblico.

In conclusione:

- La licenza prefettizia fornisce delle garanzie al pubblico, che d'ora in poi potrà rivolgersi a dei professionisti, di cui saranno state verificate onorabilità e qualificazione;
- il mantenimento del carattere liberale, privato della funzione, consente, inoltre, di garantire al cliente che le informazioni confidate all'Agenzia resteranno riservate e non saranno oggetto di archiviazione negli schedari amministrativi o pubblici, in particolare dei servizi di Polizia, della Gendarmeria o del fisco.

Rispetto alla precedente regolamentazione abrogata si rilevano:

- *dei requisiti di onorabilità rafforzati*
- *una formazione professionale resa obbligatoria*
- *un severo controllo dei prefetti, sul piano della moralità e dell'esercizio non clandestino della professione (iscrizione al CFE)*
- *una precisa definizione ed il diritto di non rivelarsi (il rapporto della commissione sulle leggi precisa in particolare che si tratta di permettere i pedinamenti e le indagini economiche)*
- *una licenza del rappresentante dello Stato per i dirigenti*
- *un'autorizzazione preventiva per creare un'agenzia*
- *un controllo sia della sede principale che delle sedi secondarie*
- *un rafforzamento legislativo del carattere liberale*
- *una nozione giuridica, di fatto, della funzione che ha il compito di difendere gli "interessi" dei richiedenti (sottinteso legittimi e giuridici)*

LEGALITA' DEI PEDINAMENTI:

Assemblea Nazionale: Rapporto di Christian ESTROSI in nome della Commissione sulle leggi, n. 508 registrato il 18 dicembre 2002.

La definizione attribuita alla professione dal legislatore dimostra la sua espressa volontà di consentire agli investigatori privati di non rivelare l'oggetto del loro mandato e di non rivelarsi, in particolare per effettuare pedinamenti ed indagini economiche: siamo nell'ambito della ricerca di prove prettamente giuridiche.

*Tale intenzione del Parlamento è concretizzata dalla definizione riportata all'articolo 20 nuovo della legge del 12 luglio 1983 modificata: "professione liberale che consiste, per una persona, nel raccogliere, **anche senza dichiarare la propria qualifica né rivelare l'oggetto del suo mandato**, notizie o informazioni destinate a terzi, al fine di difenderne gli interessi".*

La stessa è espressa nel rapporto della Commissione sulle Leggi Costituzionali, sulla Legislazione e sull'Amministrazione Generale della Repubblica (pagina 70) "**Campo di applicazione del titolo II della legge, che precisa:**

*"Questo articolo definisce le attività di investigazioni private come quelle che consistono, per una persona, nel raccogliere, **anche senza comunicare né rivelare l'oggetto del proprio mandato**, notizie o informazioni destinate a terzi, al fine di difenderne gli interessi. Si può trattare del **classico incarico di pedinamento** nell'ambito di una controversia coniugale, ma anche della ricerca, più sofisticata di informazioni di carattere economico".*

Il legislatore aveva già riconosciuto la legalità dei pedinamenti in occasione del voto della legge del 23 dicembre 1980 (*Dibattiti Senato, Gazzetta Ufficiale 86S del 24.10.1980*) che disciplinava la professione fino alla sua abrogazione con quella del 18 marzo 2003.

MISURE TRANSITORIE

La legge n. 2003-239 del 18 marzo 2003 prevedeva, per i professionisti che non potevano provare un esercizio dichiarato e continuo della professione, un termine di DUE anni per ottenere la qualifica professionale mediante formazione. La legge n. 2007-297 del 5 marzo 2007 (articolo 78) ha prolungato il termine a TRE anni. L'articolo 108 modificato della legge del 18 marzo 2003 diventa, pertanto, il seguente:

*“Il decreto [N.d.R.: si tratta del decreto n. 2005-1123 del 6 settembre 2005 pubblicato sulla G.U. del 9 settembre 2005] in Consiglio di Stato previsto al comma 7 dell’articolo 22 e al comma 5 dell’articolo 23 sub I della citata legge n. 83-629 del 12 luglio 1983 stabilisce le condizioni in base alle quali una persona che esercita una delle attività indicate all’articolo 20 di detta legge informa i suoi dipendenti in merito alla necessità di conformarsi ai requisiti di abilitazione professionale imposti da tale decreto, nonché delle condizioni in base alle quali, entro un termine di **tre anni** [N.d.R. il termine quindi è prorogato fino al 10 settembre 2008] a partire dalla pubblicazione di detto decreto, i dirigenti, le persone che esercitano a titolo individuale e i dipendenti devono ottenere i titoli richiesti o, in virtù dell’esercizio continuativo della professione per un periodo di tempo determinato, il riconoscimento di un’abilitazione equivalente”.*